

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'UTILIZZO TEMPORANEO E CONGIUNTO DELLA DIPENDENTE
DOTT.SSA ANTONIETTA BRIGUGLIO TRA IL COMUNE DI FURCI SICULO E IL COMUNE DI PAGLIARA
AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557, DELLA LEGGE N. 311/2004 E DEGLI ARTT. 23 E SEGUENTI DEL
CCNL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022((GIÀ ART. 14 CCNL 22.01.2004))**

L'anno 2026, il giorno _____ del mese di _____ fra le seguenti parti:

- Dott. Francilia Matteo Giuseppe nato a Vancouver B.C. (CANADA) il 09.12.1979, Sindaco del Comune di Furci Siculo nel cui nome, conto ed interesse interviene ed agisce (C.F. FRN MTG 79TO9Z401V;
- Avv. Gugliotta Sebastiano nato a _____ (____) il _____, Sindaco del Comune di Pagliara nel cui nome, conto ed interesse interviene ed agisce (C.F. _____);
- Rag. Briguglio Antonietta nata a _____ (____) il _____, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Furci Siculo, inquadrata nell' Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione C.F. _____);

PREMESSO:

- che l'art.1 comma 557 della Legge 311/2004, in deroga al regime di esclusività e non cumulabilità degli impieghi prevede che i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono avvalersi dell'attività lavorativa di dipendenti di altre amministrazioni, purchè autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza;
- che con parere del Consiglio di Stato sezione I n.2141/2005 sono stati forniti utili orientamenti per l'applicazione della norma di che trattasi e in particolare, la necessità di disciplinare le modalità operative dell'utilizzo temporaneo con un atto convenzionale;
- che l'art. 14 del CCNL del 22.01.2004 prevede che al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza;

RICHIAMATO:

- il parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Molise n.109/2017 che ritiene espressamente che l'attuale quadro normativo non escluda la possibilità che un ente locale possa fare ricorso contestualmente e, con riferimento al medesimo dipendente, ai due diversi istituti giuridici del c.d. scavalco condiviso e del c.d. scavalco di eccedenza, fermo restando l'obbligo del rispetto della durata massima consentita dal D.lgs. n.66/2003 di 48 ore lavorative settimanali;

VISTE:

- la D.G.M. n. 166 del 02/07/2026, del Comune di Furci Siculo, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stata rilasciata alla dipendente di ruolo a tempo indeterminato Dott.ssa Briguglio Antonietta, profilo professionale Funzionario contabile – Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, l'autorizzazione a prestare attività lavorativa aggiuntiva in favore del Comune di Pagliara, limitatamente al periodo luglio –dicembre 2026, per un totale di 18 ore settimanali di cui n. 12 ore ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22.01.2004, (scavalco condiviso) e n.06 ore ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge 311/2004 (scavalco di eccedenza) ed è stato, altresì, approvato lo schema di convenzione da stipularsi tra i Comuni di Furci Siculo e Pagliara;
- la D.G.M. n. _____ del _____ del Comune di Pagliara, dichiarata immediatamente

esecutiva, con la quale si è preso atto dell'intervenuta autorizzazione del Comune di Furci Siculo, ex art. 53 del D.lgs. 165/2001, alla dipendente a tempo indeterminato Dott.ssa Briguglio Antonietta, - Area funzionari-con il profilo professionale Funzionario contabile – Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, a prestare attività lavorativa aggiuntiva in favore di questo Comune, in conformità dell'art. 14 del CCNL 22.01.2004 e dell'art. 1 – comma 557 – della legge n.311/2004, limitatamente al periodo luglio –dicembre 2026, per in totale di n. 18 ore settimanali di cui n. 12 ore ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22.01.2004 (scavalco condiviso) e n. 06 ore ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge n.311/2004 (scavalco di eccedenza);

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

La presente convenzione ha per oggetto le modalità operative dell'utilizzo contemporaneo e temporaneo presso il Comune di Pagliara della dipendente del Comune di Furci Siculo Dott.ssa Briguglio Antonietta, come generalizzata in premessa appartenente all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, inquadrato al primo differenziale stipendiale (già categoria giuridica D, posizione economica D4, limitatamente al periodo luglio –dicembre 2026, ai sensi del combinato disposto dell'art.1 comma 557 della Legge n.311/2004 e dell'art. 14 del CCNL del 22.01.2004.

ART. 2

Il presente accordo ha durata limitatamente al periodo luglio –dicembre 2026 Gli effetti della presente intesa potranno cessare in ogni momento, anche per volontà di uno solo degli Enti stipulanti, dandone comunicazione con un anticipo di 15 giorni.

ART.3

L'incarico è conferito, nel rispetto di tutte le prescrizioni a tutela della sicurezza e della salute del lavoratore, per un massimo di n. 18 ore settimanali di cui:

- 12 ore settimanali ai sensi dell'art.14 del CCNL del 22/01/2004 (scavalco condiviso) per le quali il Comune di Pagliara provvederà al rimborso al Comune di Furci Siculo delle competenze stipendiali;
- 06 ore ai sensi dell'art.1 c.557 della L.311/2004 (scavalco di eccedenza) per le quali alla dipendente verrà corrisposta da parte del Comune di Pagliara una retribuzione oraria pari a quella percepita presso l'Ente di appartenenza, secondo i CCNL vigenti, per la categoria rivestita.

ART. 4

Il servizio da rendere ai sensi dell'art. 1 comma 557 della Legge n.311/2004 (scavalco di eccedenza) sarà prestato in orario non coincidente con quello svolto presso il Comune di Furci Siculo, nei modi previsti dall'art.53 del D.lgs. 165/2001, secondo i seguenti termini e modalità:

- Numero di ore lavorative: massimo 06 ore settimanali;
- Compenso riconosciuto: pari al compenso orario percepito presso l'ente di provenienza, come da CCNL per la qualifica rivestita, per le ore effettivamente lavorate e nel limite delle 18 ore settimanali;
- Orario: fuori dall'orario di servizio svolto presso l'Ente di appartenenza;

- Durata dell'incarico: periodo luglio –dicembre 2026;

ART.5

Per il servizio reso ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 22.01.2004 (scavalco condiviso) il trattamento economico lordo in atto, i contributi previdenziali ed assistenziali, comprensivi di oneri, ed ogni altro onere o competenza economica, attinente al trattamento fondamentale ed accessorio del dipendente, sono a totale carico dell'ente utilizzatore. L'ente di appartenenza comunicherà trimestralmente al Comune di Pagliara il prospetto riepilogativo delle competenze dovute alla dipendente e l'Ente utilizzatore provvederà, entro trenta giorni dalla suddetta comunicazione, al rimborso al Comune di Furci Siculo, pena la risoluzione del presente atto.

ART. 6

Per il servizio reso ai sensi dell'art.1 comma 557 della Legge n.311/2004 (scavalco di eccedenza) sarà corrisposta direttamente alla dipendente da parte del Comune di Pagliara la retribuzione oraria pari a quella percepita dalla dipendente presso l'Ente di appartenenza, secondo i CCNL per la categoria rivestita e per le ore effettivamente lavorate e nel limite delle sei ore settimanali.

ART. 7

Ai fini dell'espletamento dell'incarico, con successivo provvedimento del Sindaco di Pagliara, potrà essere conferito un incarico di Elevata Qualificazione ai sensi degli artt. 16 e seguenti del CCNL 16.11.2022, con il conseguente riconoscimento del trattamento accessorio di posizione, ai sensi dell'art. 17 del CCNL del 16.11.2022, nonché la relativa indennità di risultato secondo i criteri e le modalità definiti nel Contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto, oltre che un indennizzo forfettario per gli accessi al Comune di Pagliara.

ART. 8

L'assegnazione temporanea oggetto della presente convenzione determina per il lavoratore, nelle ore dedicate al servizio presso il Comune di Pagliara, l'insorgere di un vincolo di prestazione di servizio e di dipendenza gerarchica funzionale nei confronti di questo, mentre resta inalterato il vincolo di dipendenza del lavoratore medesimo dall'Ente di provenienza, titolare del rapporto di lavoro. Alla dipendente si applicano integralmente le disposizioni contrattuali del comparto di riferimento.

ART. 9

La risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli Enti, anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente intesa, dovrà essere ricercata prioritariamente in via bonaria. Qualora non si addivenisse alla risoluzione bonaria, la risoluzione delle controversie sarà affidata agli istituti previsti dalle vigenti norme di legge in materia. L'ente di provenienza, in ogni caso, corrisponderà alla propria dipendente il trattamento economico dovuto nel periodo ordinario di paga rimanendo ininfluenti eventuali controversie anche legate al rimborso di quote da parte dell'ente utilizzatore.

ART.10

Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto, si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge ed alle norme contrattuali applicabili.

ART. 11

La presente convenzione redatta in duplice originale è sottoposta a registrazione solo in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il COMUNE DI FURCI SICULO
Il Sindaco – Dott. Francilia Matteo Giuseppe

Per il COMUNE DI PAGLIARA
Il Sindaco– Avv. Gugliotta Sebastianio

LA DIPENDENTE – Dott.ssa Briguglio Antonietta
